

**Circolare n. 33
del 23/04/2012 FC-fa****Ambiente****Compilazione MUD
con Scheda SISTRI****Disponibili on line i
moduli per la
compilazione**

Informiamo le Associazioni che hanno aziende interessate al MUD che il 17 aprile u.s. sono stati pubblicati sul sito <http://www.sistri.it/>, i moduli per la compilazione con scheda Sistri della Dichiarazione MUD 2011 (art. 28, D.M. 52/2011), in alternativa all'utilizzo dei tradizionali moduli cartacei (cfr. circolare del Servizio n. 24 del 29/03/2012).

La Dichiarazione deve essere effettuata **entro il 30 aprile 2012**:

- accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai delegati di sede;
- compilando le schede per ciascuna unità locale iscritta al SISTRI (l'applicazione per la compilazione è disponibile nell'area riservata Sistri);
- inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011 (allegato I).

Rammentiamo inoltre che:

A) La dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 12, D.M. 17/12/2009 (come modificato dal D.M. 22/12/2010), da:

- produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c) (lavorazioni industriali), d) (lavorazioni artigianali) e g) (attività di recupero e smaltimento rifiuti) del D.Lgs. 152/2006, con più di 10 dipendenti;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 70.

B) I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione Sistri se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l'obbligo di presentazione.

Si fa infine notare che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti), deve essere indicato l'impianto di destinazione e non il trasportatore. Si

evidenza al riguardo che, essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione, l'informazione relativa al destinatario non potrà essere desunta da altra fonte.

All.: Guida compilazione

All. circ. 33